REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77-483 del 20.12.2005;
- Data entrata in vigore: 12.01.2006

INDICE

INDICE	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENT.	ALE4
Art. 1 - Finalità e ambito d'applicazione	4
Art. 2 - Competenze del Comune	4
Art. 3 - Valori limite di emissione	5
Art. 4 - Valori limite di immissione	6
Art. 5 - Orario Diurno e Orario Notturno	6
TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE	8
Art. 6 – Definizioni	8
Art. 7 – Disposizioni generali	8
Art. 8 - Cantieri edili, stradali e assimilabili	8
Art. 9 - Luna park, circhi equestri, manifestazioni musicali all'aperto, manifestazioni popolari sportive	
Art. 10 – Revoca dell'autorizzazione in deroga	12
Art. 11 - Altre attività temporanee	13
Art. 12 - Sistemi di allarme	13
Art. 13 - Fuochi d'artificio	
Art. 14 - Aree agricole, forestali	14
TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO ED ASSIMILABILI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO	15
Art. 15 – Limiti di emissione ed immissione sonora	15
Art. 16 – Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A	15
Art. 17 – Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività' di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico	
Art. 18 – Circoli privati	16
TITOLO IV – TRAFFICO VEICOLARE	17
Art. 19 – Limiti di immissione e fascia di pertinenza per strade urbane di quartiere e locali	17
Art. 20 – Contenimento e abbattimento del rumore derivante da traffico veicolare	17
Art. 21 - Controlli della rumorosità dei veicoli circolanti	18
TITOLO III - VALUTAZIONI D'IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO	19
Art. 22 - Opere soggette a valutazione d'impatto acustico	19
Art. 23 - Contenuti della documentazione di valutazione d'impatto acustico	19
Art. 24 - Opere soggette a valutazione di clima acustico	22
Art 25: definizioni, descrittori e contenuti della documentazione di valutazione del clima acusti	ico. 22
Art. 26 - Requisiti acustici passivi degli edifici	23
Art. 27 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici	26
Art. 28 – Attività che non comportano emissione sonora	26

	Art. 29 – Rilascio del nulla-osta acustico	27
	Art. 30 – Condizionatori	27
7	TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI	28
	Art. 31 - Rilevamento del Rumore	28
	Art. 32 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche	28
	Art. 33 - Controlli delle immissioni sonore	28
	Art. 34 - Presentazione dei risultati	29
	Art. 35 – Superamento dei limiti	30
	Art. 36 – Diffida	30
	Art. 37 - Ordinanze contingibili ed urgenti	30
	Art. 38 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica dei territorio comunale	31
	Art. 39 - Fondo comunale	31
	Art. 40 - Abrogazione norme precedenti	31
A	ALLEGATI	32
	Allegato 1 – Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora per i cantieri edil stradali ed assimilabili	
	Allegato 2 – Dichiarazione di effettuazione di attività cantieristiche nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora	36
	Allegato 3 – Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora per manifestazio popolari, sportive e musicali all'aperto, circhi e luna park	
	Allegato 4 – Dichiarazione di effettuazione di manifestazioni popolari, sportive e musicali all'aper circhi e luna park nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora	
	Allegato 5: Autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora per l'effettuazione di attività cantieri edili, stradali ed assimilabili	43
	Allegato 6: Autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora per l'effettuazione di manifestazioni popolari, sportive e musicali all'aperto, circhi e luna park	46
	Allegato 7: Richiesta rilascio nulla-osta acustico	48
	Allegato 8: Autodichiarazione di attività non comportante emissione sonora	52
	Allegato 9: nulla – osta acustico	53
	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	. 55

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

Art. 1 - Finalità e ambito d'applicazione

- Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995 e successive norme d'attuazione.
- 2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore, quali schiamazzi o strepiti di animali.
- 3. Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, dove prevalga la disciplina privatistica o la regolazione pattizia dei rapporti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblicistica intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione, preposta alla tutela di interessi collettivi, ed i privati, disciplinanti situazioni concernenti la salvaguardia della salute in generale.

Art. 2 - Competenze del Comune

- 1. Sono di competenza del comune:
 - a) la classificazione acustica del territorio comunale;
 - b) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
 - c) l'individuazione di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
 - d) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della classificazione acustica del territorio e dei piani di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;
 - e) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico nella disciplina del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- f) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- g) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- h) i controlli amministrativi sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- i) il rilascio di nulla osta acustico per la licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività produttive che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L. 447/95;
- j) il controllo della corrispondenza alla normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico dei contenuti della documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale;
- k) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
- I) i controlli amministrativi sull'osservanza delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni impartite per il contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambito della classificazione acustica del territorio, dei piani di risanamento acustico, del regolamento acustico comunale, delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 della L. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, dei nulla-osta acustici per l'esercizio delle attività produttive.

Art. 3 - Valori limite di emissione

 Si intende per valore limite di emissione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) della L. 447/95, il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile non possono essere superati i valori limite di emissione di ogni singola sorgente, previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del Comune di Conegliano, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119-559 del 10.01.2002, esecutiva dal 11.03.2002;

Art. 4 - Valori limite di immissione

- Si intende per valori limite assoluti di immissione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) della L. 447/95, il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.
- Nell'esercizio o nell'impiego di una o più sorgenti fisse o mobili non possono essere superati i valori limite assoluti di immissione, fissati dalla normativa vigente secondo la classificazione acustica del territorio approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119-559 del 10.01.2002, esecutiva dal 11.03.2002.
- 3. Si intende per valori limite differenziali di immissione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.
 - a) Nell'esercizio o nell'impiego di una o più sorgenti fisse o mobili non possono essere superati i valori limite differenziali di immissione fissati dalla normativa vigente.

Art. 5 - Orario Diurno e Orario Notturno

- 1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, vengono individuati i seguenti periodi di riferimento diurno e notturno:
 - a) PERIODO DIURNO: dalle ore 06.00 alle ore 20.00;
 - b) PERIODO SERALE: dalle ore 20.00 alle ore 22.00;
 - c) PERIODO NOTTURNO: dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
 - d) PERIODO GIORNO-SERA-NOTTE: dalle ore 6.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.
- 2. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora e differenziale, le attività produttive collocate in aree abitate, che comportino la

produzione di rumori comunque disturbanti per i residenti, potranno attivare le lavorazioni e gli impianti rumorosi nei soli giorni feriali e nella seguente fascia oraria:

- dal 21 giugno al 20 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
- dal 21 settembre al 20 giugno: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 6 - Definizioni

- 1. Sono attività temporanee rumorose:
 - a) i cantieri edili, stradali ed assimilabili;
 - b) i luna Park ed i circhi equestri;
 - c) le manifestazioni musicali all'aperto;
 - d) le manifestazioni popolari.

Art. 7 – Disposizioni generali

- Le attività temporanee devono rispettare i limiti di emissione ed immissione sonora previsti dalla normativa vigente, secondo la classificazione acustica del Comune di Conegliano, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119-559 del 10.01.2002, esecutiva dal 11.03.2002.
- 2. Per motivate esigenze e per limitati periodi di tempo, qualora non sia possibile in alcun modo ridurre l'emissione e l'immissione sonora ai limiti previsti per la classe acustica in cui si collocano, possono essere autorizzate attività temporanee in deroga ai limiti di emissione ed immissione sonora.
- 3. L'autorizzazione in deroga può essere concessa solo dopo che il richiedente abbia dimostrato di aver messo in atto tutto quanto sia tecnicamente ed organizzativamente possibile per ridurre l'emissione e l'immissione sonora ai livelli minimi realizzabili.
- 4. Nessuna attività temporanea, che comporti l'utilizzo di attrezzature rumorose o l'effettuazione di lavorazioni rumorose, potrà essere avviata senza la preventiva autorizzazione in deroga ai limiti di emissione ed immissione sonora.

Art. 8 - Cantieri edili, stradali e assimilabili

- 1. Il limite massimo fissato di immissione sonora è quello relativo alla zona in cui sono posti i recettori esposti all'attività del cantiere.
- 2. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori.

- 3. Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.), qualora diano luogo ad immissioni sonore non conformi ai limiti prescritti nella zonizzazione acustica del territorio, dovranno soddisfare i requisiti in materia di emissione sonora previsti dalle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale ed essere, pertanto, munite di marcatura CE, indicazione del livello di potenza sonora garantito, dichiarazione CE di conformità.
- 4. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
- 5. L'attivazione delle macchine ed attrezzature rumorose ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, è possibile esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:
 - a) dal 21 giugno al 20 settembre ore 08.00 12.30 / 14.30 20.00,
 - b) dal 21 settembre al 20 giugno ore 08.00 12.30 / 13.30 19.00;
- 6. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00; in particolare, l'uso di macchine le cui potenza sonora certificata sia superiore a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 18,00. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica.
- 7. Potranno essere concesse deroghe ai limiti di emissione ed immissione sonora per periodi limitati e solo per comprovate necessità operative, dopo che siano state messe in atto tutte le misure tecnicamente ed organizzativamente possibili per ridurre al minimo l'immissione sonora.
- 8. La deroga non potrà, comunque, essere concessa per limiti superiori a 70 dB(A) in facciata alle abitazioni esposte alla rumorosità del cantiere.
- 9. Le deroghe d'orario possono essere concesse solo per comprovate ed improrogabili esigenze di cantiere.
- 10. Prima di avviare l'attività rumorosa, l'impresa dovrà presentare al competente ufficio comunale richiesta di autorizzazione ad operare in deroga ai limiti massimi di immissione sonora. La richiesta, prodotta tramite apposito modello (come da allegato) e munita di 2 marche da bollo di euro 14,62, almeno 30 giorni prima dell'inizio del lavori, dovrà descrivere dettagliatamente le lavorazioni che si andranno ad attivare, tipologia, modello e potenza sonora dell'attrezzatura impiegata, tempo di utilizzo giornaliero delle attrezzature, misure tecniche ed organizzative messe in atto per la

riduzione dell'immissione sonora, fornire una planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area d'intervento con l'identificazione degli edifici potenzialmente disturbati, un cronoprogramma dei lavori e specificare il periodo per il quale viene richiesta la deroga.

- 11.La deroga verrà concessa solamente se, pur avendo adottato tutte le misure tecnicamente ed organizzative disponibili per abbassare al minimo la rumorosità prodotta, non sarà tecnicamente ed operativamente possibile contenere l'immissione sonora ai livelli limite.
- 12. Non potrà essere, invece, concessa alcuna deroga se l'impresa non avrà dimostrato di aver adottato tutte le misure tecniche ed operative disponibili per l'attenuazione del rumore prodotto dal cantiere.
- 13. Le deroghe d'orario saranno concesse solo su presentazione della documentazione attestante l'impossibilità ad effettuare le lavorazioni nell'orario stabilito al comma 5.
- 14. L'autorizzazione in deroga potrà contenere specifiche prescrizioni e limitazioni d'orario, la cui non ottemperanza comporta l'automatico decadere di validità dell'autorizzazione stessa.
- 15.Le variazioni del programma dei lavori, causate da imprescindibili esigenze organizzative e tecniche del cantiere, dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità che rilascia l'autorizzazione in deroga.
- 16. Per le attività cantieristiche che non comportano emissioni sonore dovrà essere presentata al competente ufficio comunale una dichiarazione attestante che le lavorazioni non richiedono l'impiego di macchinari rumorosi (quali ad es. escavatori, martelli pneumatici, trapani, ecc.) né prevedono attività rumorose (quali utilizzo di martelli, seghe, ecc.) e che, pertanto, rispetteranno i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio e gli orari di cui al presente articolo.
- 17. Nessuna attività cantieristica potrà essere avviata senza la preventiva autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora o la presentazione della dichiarazione attestante il non superamento dei limiti sonori individuati dalla zonizzazione acustica del territorio.
- 18. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi a cura del soggetto autorizzato.
- 19. Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di emissione ed immissione sonora, con esclusione dei casi previsti ai successivi commi.

- 20. Esclusivamente per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica e per motivi di pubblica utilità, potranno essere concesse deroghe d'orario per i periodi festivi e notturni, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
- 21. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.
- 22. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 9 - Luna park, circhi equestri, manifestazioni musicali all'aperto, manifestazioni popolari e sportive.

- 1. A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono rispettare i limiti di immissione sonora previsti dalla zonizzazione acustica del territorio,
- 2. L'attivazione di impianti rumorosi potrà avvenire nel seguente orario:
 - a) dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;
 - b) il Venerdì, il Sabato ed i prefestivi, fino alle ore 24.00.
- 3. Potranno essere concesse deroghe ai limiti di immissione sonora, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, ed in particolare della distanza da abitazioni, ospedali, case di cura, alberghi, etc..
- 4. La deroga sarà concessa solamente se si sarà dimostrato di aver messo in atto tutte le misure tecnicamente ed organizzativamente possibili per limitare l'immissione sonora.
- 5. La deroga non potrà superare, comunque, i 70 dB(A) in facciata alle abitazioni.
- 6. Le richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere presentata, secondo il modello allegato al presente regolamento e munita di due marche da bollo di euro 14,62, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della manifestazione.
- 7. Sono automaticamente derogate le manifestazioni con durata non superiore alla giornaliera, che abbiano luogo nelle seguenti fasce orarie:
 - a) dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
 - b) dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

- 7. Vengono, inoltre, automaticamente derogate, pur nell'obbligo del rispetto dei limiti di cui al comma 5 e degli orari di cui al comma 2 del presente articolo, le manifestazioni a ricorrenza annuale caratterizzate da rilevante valenza turistica, popolare e tradizionale, di seguito elencate:
 - Dama Castellana,
 - Expo automobilistico, organizzato dall'Associazione Club dello Stroppolo,
 - Giornata della solidarietà promossa dall'Associazione AIDO,
 - Pittori in Contrada, organizzato dall'Associazione Contrada Granda,
 - Sagra dell'Assunta di Ogliano,
 - Sagra di San Pierin e Sant'Elena di Scomigo,
 - Festa della Comunità Madonna di Lourdes,
 - Festa della Comunità Madonna delle Grazie,
 - Sagra di San Luigi in via Fabbri,
 - Sagra di Costa,
 - Sagra di Sant'Anna a Collalbrigo,
 - Festa di Santa Rosa a Campolongo,
 - Calici di Stelle promosso dall'Amministrazione Comunale,
 - Conegliano Festival, promosso dall'Amministrazione Comunale.
- 8. Anche per le manifestazioni automaticamente derogate si dovrà, comunque, mettere in atto quanto possibile per minimizzare l'immissione sonora ed il disturbo alla popolazione, evitando qualsiasi rumore non necessario.
- 9. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto. Tale comunicazione deve contenere:
 - a) una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui al presente articolo;
 - b) l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione in deroga

- 1. Qualora l'attività autorizzata, anche automaticamente, in deroga ai limiti massimi di immissione sonora comporti grave disagio o disturbo ai residenti, il Dirigente del Servizio Ambiente, competente al rilascio dell'autorizzazione stessa, può procedere:
 - a) alla revoca dell'autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora;
 l'attività, pertanto, dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti di immissione ed emissione sonora previsti dalla zonizzazione acustica del territorio per quell'area e rispettare, inoltre, il criterio differenziale;
 - alla modifica dell'autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quell'area dalla zonizzazione acustica del territorio;

Art. 11 - Altre attività temporanee

- Ricadono in questo articolo tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente negli articoli di cui al presente titolo, quali il taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, etc. la cui effettuazione comporti la durata solo di alcune ore nell'arco della stessa giornata.
- 2. L'attività in questione deve comunque rispettare i criteri per la limitazione delle immissioni sonore ed adottare tutte le misure possibili per la riduzione dell'emissione stessa.
- 3. L'attivazione delle macchine rumorose e in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:
 - a) dal lunedì al venerdì:

dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

b) sabato, domenica e festivi:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

Art. 12 - Sistemi di allarme

 Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, la durata di tale emissione non può superare, tuttavia, il periodo di 15 minuti.

- 2. Per regolare l'ingresso e l'uscita di lavoratori dalle fabbriche e per situazioni analoghe, possono essere impiegate suonerie, per durate non superiori a 15 secondi.
- 3. E' fatto divieto di attivare nel periodo notturno, se non in caso di effettiva e provata necessità, apparecchi o segnalatori acustici quali clacson, trombe, sirene e similari.

Art. 13 - Fuochi d'artificio

- L'accensione di fuochi d'artificio, che non sia strettamente legata a manifestazioni di particolare carattere popolare e turistico, con licenza d'accensione da parte del Commissariato di P.S. ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, sono vietati su tutto il territorio comunale.
- 2. L'accensione di fuochi d'artificio legata alle manifestazioni di particolare carattere popolare e turistico, autorizzata dal Commissariato di P.S. deve essere, comunque, effettuata a non mento di 50 metri dalle abitazioni ed in orario non oltre le ore 24.00.
- 3. L'emissione sonora derivante dall'accensione dei suddetti fuochi d'artificio è automaticamente derogata.

Art. 14 - Aree agricole, forestali

- 1. Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione ed immissione sonora nelle aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali, con carattere di temporaneità.
- 2. L'amministrazione Comunale si riserva, comunque, di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di abitanti della zona, eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO ED ASSIMILABILI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 15 - Limiti di emissione ed immissione sonora

- 1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215.
- 2. Dette strutture dovranno, inoltre, rispettare i limiti assoluti di emissione ed immissione sonora previsti dalla normativa vigente relativamente alla classe acustica in cui si collocano.

Art. 16 – Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A.

- La domanda relative ad autorizzazione/licenza o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato al presente regolamento.
- 2. Il rilascio di autorizzazione/licenza o, comunque, l'avvio di una nuova attività è subordinato al rilascio di nulla-osta acustico.
- 3. Alla richiesta del certificato di agibilità, il proprietario dell'immobile dovrà allegare la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Documentazione d'impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al servizio. La certificazione dovrà essere sottoscritta dal tecnico competente in acustica, redattore della Documentazione d'impatto acustico.
- 4. Nessuna attività di cui al presente articolo, potrà essere avviata senza il rilascio del relativo nulla-osta acustico.
- 5. Il nulla-osta acustico potrà contenere prescrizioni la cui ottemperanza è vincolante per la validità dello stesso; la non ottemperanza alle prescrizioni contenute nel nulla-osta acustico comporta l'automatico decadere della validità dello stesso e l'attività non potrà essere considerata autorizzata.

Art. 17 – Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività' di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico.

- 1. Per le attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), dovrà essere presenta specifica richiesta di nulla-osta acustico, corredata della valutazione previsionale d'impatto acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato al presente regolamento.
- 2. Nessuna attività complementare di intrattenimento e spettacolo potrà essere avviata senza il rilascio dello specifico nulla-osta acustico.
- 3. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, jukebox, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può protrarsi oltre le ore 23,00.

Art. 18 – Circoli privati

- Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e, comunque, i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non causare immissione sonora negli ambienti confinanti.
- 2. Ai responsabili dei circoli privati, inoltre, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
- 3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, o vi sia utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la Documentazione d'impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato al presente regolamento, prima dell'insediamento nei locali previsti.
- 4. L'insediamento dell'attività o lo svolgimento delle attività rumorose è subordinato al rilascio del nulla-osta acustico; l'attività non potrà, pertanto, essere avviata prima del rilascio del nulla-osta acustico.

TITOLO IV - TRAFFICO VEICOLARE

Art. 19 – Limiti di immissione e fascia di pertinenza per strade urbane di quartiere e locali.

1. I limiti di immissione e la relativa fascia di pertinenza acustica per le strade urbane di quartiere e le strade locali di nuova realizzazione, ai sensi della tabella 1 dell'allegato 1 del DPR 30 marzo 2004, n. 142 sono stabiliti e specificati nella seguente tabella:

Tipo di strada	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Limite di immissione sonora a livello di scuole, ospedali, case di cura e di riposo dB(A)		Limite di immissione sonora a livello di altri ricettori dB(A)	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
E – Urbana di quartiere	30	50	40	60	50
F - locale	30	50	40	55	45

^{*} per le scuole vale solo il limite diurno

2. I limiti di immissione e la relativa fascia di pertinenza acustica per le strade urbane di quartiere e le strade locali esistenti e assimilabili, ai sensi della tabella 2 dell'allegato 1 del DPR 30 marzo 2004, n. 142 sono stabiliti e specificati nella seguente tabella:

Tipo di strada	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Limite di immissione sonora a livello di scuole, ospedali, case di cura e di riposo dB(A)		Limite di immissione sonora a livello di altri ricettori dB(A)		
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
E – Urbana di quartiere	30	50	40	60	50	
F - locale	30	50	40	55	45	

^{*} per le scuole vale solo il limite diurno

Art. 20 - Contenimento e abbattimento del rumore derivante da traffico veicolare

1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti

costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

- 2. Al fine di limitare l'emissione sonora è fatto divieto di:
 - a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
 - b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
 - c) eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurne la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti, se esistenti.
 - d) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
 - e) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - f) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi o segnalatori acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - g) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dei casi di necessità.

Art. 21 - Controlli della rumorosità dei veicoli circolanti

 La Polizia Municipale, ai sensi della Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95 (emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione) pubblicata nella G.U. 29 settembre 1999, n. 229, effettua controlli sui veicoli in circolazione ai fini del controllo del rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico.

TITOLO III - VALUTAZIONI D'IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO

Art. 22 - Opere soggette a valutazione d'impatto acustico

- 1. Sono soggette alla presentazione della documentazione d'impatto acustico, di cui all'art. 8 della legge 26.10.1995, n. 447, i progetti di realizzazione, modifica e potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
 - b) autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D. Lgs. n.285/1992,
 - c) discoteche,
 - d), circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi,
 - e) impianti sportivi e ricreativi,
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- 2. Sono, inoltre, soggette alla presentazione della documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti ed infrastrutture o per i provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzazione, comprese le Denuncie di Inizio Attività, relativamente alle seguenti attività:
 - a) produttive;
 - b) sportive;
 - c) ricreative;
 - d) postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- 3. le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, comprese le denuncie di inizio attività devono essere corredate dalla documentazione di valutazione d'impatto acustico.

Art. 23 - Contenuti della documentazione di valutazione d'impatto acustico

1. Nelle more dell'approvazione della Legge Regionale, che stabilirà i criteri per la redazione della Documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, commi 2,3 e 4 della Legge 447/95, la documentazione di valutazione d'impatto, che deve essere

presentata dal soggetto proponente l'opera e redatta da tecnico competente in acustica, deve possedere i seguenti contenuti minimi:

- a) la descrizione della tipologia della nuova opera o attività, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo;
- b) la planimetria dell'area ove sarà insediata la nuova opera o attività, con particolare riferimento alla collocazione delle sorgenti e dei ricettori più esposti, corredata di informazioni sulle quote altimetriche. La planimetria dovrà essere prodotta in scala adeguata (preferibilmente 1:2.000) tale da garantire una chiara leggibilità e dovrà essere opportunamente corredata dalle indicazioni toponomastiche. Dovranno essere, inoltre, forniti gli stralci progettuali atti a consentire l'esame complessivo delle sorgenti acustiche;
- c) l'indicazione delle classi acustiche di destinazione d'uso del territorio interessato dalla nuova opera o attività:
- d) l'indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità, in tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora del nuovo insediamento;
- e) l'indicazione dei livelli di rumore esistenti in zona ante-operam (clima acustico allo stato zero), tramite misure articolate sul territorio, eseguite secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 16.03.1998 e ss.mm.ii., almeno nei punti ricettori esistenti ed in quelli di prevedibile insediamento in ragione delle vigenti pianificazioni urbanistiche, individuando le principali sorgenti già insediate che concorrono a determinare i predetti livelli;
- f) i dati, le informazioni e le caratteristiche di emissione delle sorgenti, anche in relazione alla loro eventuale variabilità. Dovranno essere indicati, per ogni impianto o macchinario installati ovvero per le lavorazioni afferenti alla nuova opera o attività, i dati di potenza acustica almeno per banda di ottava, in base alla certificazione già esistente, alla determinazione in opera, o al calcolo. Se la potenza acustica non è definibile, è necessaria almeno la conoscenza dei livelli di emissione in pressione sonora nelle diverse situazioni di contorno e di operatività di ogni singola sorgente, in base a rilievi eseguiti in situazioni analoghe o desunti da previsione di buona tecnica. Si dovrà, inoltre, riportare le caratteristiche di direzionalità e la presenza di componenti tonali o impulsive di ogni singola sorgente;

- g) i dati e le informazioni sui requisiti acustici passivi dei manufatti che saranno impiegati nella nuova opera, con particolare riferimento a quelli delle strutture di confine, calcolati come specificato ai relativi articoli;
- h) i dati e le informazioni sulla densità e sulle caratteristiche del traffico veicolare interessanti le strutture viarie esistenti nonché la previsione dell'eventuale incremento dovuto al nuovo insediamento, con riferimento alla variazione dei livelli di rumore. Dovrà essere valutata la rumorosità delle aree destinate al parcheggio ed alle attività di carico/scarico delle merci, con particolare riferimento alle manovre dei veicoli pesanti;
- i) l'indicazione del tipo di campo acustico ipotizzato per valutare le modalità di propagazione dell'energia sonora, la sua attenuazione, ecc.. Dovranno essere esplicitati gli algoritmi di calcolo utilizzati o i principi dei modelli previsionali impiegati;
- j) la stima dei livelli sonori determinati dalla nuova opera allorché realizzata nonché dalla nuova attività a regime, con particolare riferimento ai livelli di emissione e di immissione assoluti sui ricettori più esposti (clima acustico previsionale). Tali livelli sonori dovranno essere confrontati con i valori limite di tutte le aree interessate dal rumore prodotto dalla nuova opera od attività, secondo la classificazione acustica delle aree medesime. In caso di variazione del clima acustico preesistente, dovranno essere valutati i valori di immissione previsti all'interno delle unità abitative più esposte, sia a finestre aperte che chiuse, al fine di ottenere una verifica previsionale del rispetto dei valori limite differenziali;
- k) le informazioni sulle eventuali opere di mitigazione del rumore per il contenimento delle emissioni e delle immissioni, comprendenti la descrizione dei principi fisici di attenuazione;
- I) il programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente, allorché l'opera sarà realizzata o l'attività sarà insediata ed a regime (clima acustico dello stato uno). La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica deve pervenire al Comune entro il termine che sarà stabilito nel nulla-osta acustico.
- m) Eventuali note riguardanti la descrizione del quadro normativo di riferimento, della situazione ante e post DPCM 01.03.91, dei parametri per la classificazione acustica del territorio, ecc. non sono necessarie; nel caso il professionista voglia, comunque, presentarle, dovranno essere allegate a parte.

Art. 24 - Opere soggette a valutazione di clima acustico

- 1. Devono essere corredate di una valutazione previsionale di clima acustico, di cui all'art. 8 della legge 26.10.1995, n. 447, le domande per il rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti di abilitazione all'uso (agibilità, abitabilità) a queste collegati nonché le denuncie di inizio attività, relativamente alle aree interessate dalle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido
 - b) ospedali
 - c) case di cura e di riposo
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e) nuovi insediamenti residenziali ed unità abitative posti in prossimità di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992;
 - discoteche,
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Art 25: definizioni, descrittori e contenuti della documentazione di valutazione del clima acustico

- 1. Per "clima acustico", sia a fini previsionali che di constatazione e verifica della situazione in essere, deve intendersi la rumorosità propria e abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo, di una data area.
- 2. Principale descrittore del clima acustico è l'andamento temporale nelle 24 ore del livello sonoro continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato ad intervalli non superiori l'ora.
- 3. Ove la variabilità o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori,

- quali i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L99), le distribuzioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza.
- 4. A corredo e completamento della misura o delle misure, protratte per almeno 24 ore in postazioni significative nell'ambito dell'area interessata all'intervento, potranno essere eseguiti, in orari appropriati, rilievi fonometrici con tempi di misura più brevi in punti di riferimento in linea di massima individuati in corrispondenza od in prossimità dei ricettori ivi compresa, se del caso, la stessa opera a progetto.
- 5. I valori rilevati dovranno essere confrontati con i valori limite assoluti previsti per le varie classi di destinazione d'uso del territorio in cui l'opera si colloca.
- 6. Qualora la particolare esposizione dei ricettori lo richieda, dovrà altresì valutarsi il rispetto dei valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse significative nonché dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza.
- 7. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità.
- 8. La documentazione di valutazione del clima acustico è presentata dal soggetto proponente l'opera e redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale;

Art. 26 - Requisiti acustici passivi degli edifici

- 1. I materiali utilizzati per la costruzione degli edifici e la loro messa in opera devono garantire un adeguato isolamento acustico degli ambienti sia dai rumori aerei di tipo impattivo.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - b) categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - c) categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d) categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

3. Ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97, i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari, in funzione della categoria di edificio, devono essere conformi ai valori della seguente tabella:

tipo edifici	Indice potere	Indice isolamento	Indice livello	livello massimo di	livello continuo
	fonoisolante delle	acustico	rumore di	pressione sonora	equivalente di
	partizioni	standardizzato di	calpestio	ponderata A con	pressione
	R _w ,	facciata	$L_{n,w}$	cost. di tempo slow	sonora
		$D_{2m,nT,w}$			ponderata A
D	55	45	58	35	25
A - C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B - F - G	50	42	55	35	35

- 4. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei requisiti acustici passivi per tutti gli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97, devono essere corredate della relazione tecnica di valutazione del requisito acustico relativo all'isolamento di facciata degli edifici, redatta da tecnico competente in acustica, le domande per il rilascio di concessione edilizia, nonché le D.I.A, relative a nuova edificazione o ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, delle seguenti opere:
 - a) Scuole, asili nido e assimilabili;
 - b) ospedali, case di cura e di riposo;
 - c) edifici residenziali collocati in classe IV ai sensi della zonizzazione acustica del territorio o posti in prossimità di:
 - aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
 - autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali,
 - discoteche, pubblici esercizi nei quali siano installati impianti rumorosi,
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - aree artigianali ed industriali classificate come classe V e VI, ai sensi della zonizzazione acustica del territorio:
- 5. per edifici nei quali vi sia compresenza di unità residenziali ed unità a destinazione d'uso per attività produttive o commerciali, la relazione di valutazione dei requisiti acustici passivi dovrà produrre anche il calcolo dei valori relativi all'isolamento delle partizioni interne e dell'isolamento da rumori impattivi per le strutture divisorie tra unità immobiliari a destinazione d'uso diversa.

- 6. Per edifici nei quali vi sia compresenza di unità residenziali ed unità a destinazione d'uso per attività produttive o commerciali che richiedono l'installazione di impianti tecnologici a servizio dell'attività produttiva stessa, la relazione di valutazione dei requisiti acustici passivi dovrà comprendere anche il calcolo del rumore prodotto dagli impianti tecnologici.
- 7. Per gli edifici scolastici, ai sensi del D.M. 18.12.1975 e delle modifiche apportate dal D.M. 13.09.1977 nonché dalla Circolare n. 3150 del 22.05.1967, la relazione di valutazione dei requisiti acustici passivi deve comprendere anche il calcolo del potere fonoisolante delle strutture divisorie interne tra singoli spazi e dell'isolamento acustico da rumore di calpestio anche per i solai interni.
- 8. Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
 - a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_W) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7, para. 5.1.
 - b) indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D_{2m,nT,w}) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
 - c) indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L_{n,w}) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7°, para.5.2.
- 9. in sede progettuale dovranno essere prodotti i calcoli degli indici di valutazione, mediante una delle seguenti metodologie:
 - a) soluzione tecnica certificata: il tecnico competente evidenzia e descrive le soluzioni da realizzare, che devono essere conformi, per materiali e modalità di esecuzione, ad un campione che, a seguito di prove di laboratorio, abbia conseguito un valore di Rw superiore di almeno 3 dB rispetto al valore dell'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'w prescritto o di L_{nT,w} inferiore di almeno 3 dB rispetto ai livelli di prestazione richiesti. Nella relazione tecnica dovranno essere allegati i documenti certificativi.
 - b) Metodi di calcolo riconosciuti, esplicitati e documentati;
 - c) soluzioni tecniche conformi, esplicitate e documentate.
- 10. A lavori ultimati, il tecnico competente dimostra la conformità dell'opera realizzata a quella progettata in mediante:
 - a) dichiarazione di conformità dell'opera realizzata al progetto, nel caso che, in sede progettuale, sia stata utilizzata una soluzione tecnica certificata o conforme; in tal caso non sarà necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera.

b) prova in opera: nel caso siano stati utilizzati metodi progettuale diversi da quelli indicati precedentemente, dovrà essere effettuato il collaudo dei requisiti.

Art. 27 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

- 1. Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- 2. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
- 3. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
 - b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Dove:

 L_{Asmax} = livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow

L_{Aeq} = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

- 4. per la valutazione del rumore prodotto dagli impianti tecnologici in sede progettuale, il progettista provvede alla descrizione dettagliata delle soluzioni tecniche che saranno adottate per contenere il rumore degli impianti o per impedirne la diffusione nell'organismo edilizio (ad esempio cavedi, schermature, isolamenti strutturali, ecc.).
- 5. a lavori ultimati, il raggiungimento del livello di prestazione è verificato con la prova in opera che consiste nel misurare il rumore conseguente al funzionamento degli impianti secondo modalità indicate dalla normativa vigente.

Art. 28 – Attività che non comportano emissione sonora

1. le domande per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti ed infrastrutture o per i provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzazione, comprese le Denuncie di Inizio Attività, relativamente ad attività produttive, sportive, ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali e le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, comprese le denuncie di inizio attività, per le quali non risulti la presenza di lavorazioni, strutture, impianti o variazioni dell'intensità di traffico tali da comportare emissione sonora, in alternativa alla documentazione d'impatto acustico possono presentare un'autodichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato 7.

Art. 29 – Rilascio del nulla-osta acustico

- 1. la documentazione di valutazione d'impatto acustico, del clima acustico, di valutazione dei requisiti acustici degli edifici o l'autocertificazione per le attività che non comportano emissione sonora vengono sottoposte al parere dell'Ufficio competente per l'Ambiente che provvede al rilascio, con eventuali prescrizioni, o alla negazione del nulla-osta acustico ovvero a richiedere integrazioni della documentazione.
- Nessuna attività per la cui realizzazione sia richiesta la documentazione di valutazione d'impatto acustico, del clima acustico, di valutazione dei requisiti acustici degli edifici o autocertificazione di non produzione di emissione sonora potrà essere avviata senza il rilascio del nulla-osta acustico.
- 3. La non ottemperanza alla prescrizioni contenute nel nulla-osta acustico comporta il decadere della validità dello stesso; l'attività non potrà, pertanto ritenersi autorizzata e non potrà essere avviata.

Art. 30 - Condizionatori

- 1. L'installazione di impianti di condizionamento ad uso civile, a servizio di singole unità abitative, non richiede la presentazione della documentazione di valutazione d'impatto acustico; qualora lo ritenesse necessario, tuttavia, il Comune ha facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
- 2. I condizionatori devono essere istallati alla massima distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi, tale da non creare disturbo a causa delle emissioni di aria calda e di rumore.
- 3. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
- 4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'A.R.P.A.V. addetti ai controlli.

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 - Rilevamento del Rumore

- 1. Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I, conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa
- 2. Il rilevamento deve essere eseguito ai sensi del D.M. 16.03.98, misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere) e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.
- 3. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura.
- 4. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
- 5. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Art. 32 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche

1. Le valutazioni di impatto acustico, le previsioni di clima acustico, la valutazione e la dichiarazione di conformità per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici e le misurazioni fonometriche devono essere effettuate da tecnico competente in acustica come definito dalla Legge 447/95 e ss. mm. ii.

Art. 33 - Controlli delle immissioni sonore

- 1. In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare verifiche sulle emissioni ed immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento.
- Per le funzioni tecniche di controllo i comuni si avvolgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV

- 3. Nel caso che il Dipartimento ARPAV di Treviso non sia in grado di intervenire tempestivamente, il Comune può avvalersi del personale interno all'Ente, purché in possesso del riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale o di tecnici competenti in acustica ambientale esterni, scelti dal Comune.
- 4. In caso di sorgenti sonore, la cui emissione interessi continuativamente un elevato numero di ricettori, quali ad esempio le strutture ferroviarie, il Comune predispone, anche a sue spese, campagne periodiche di rilevamento dell'immissione sonora presso i siti di esposizione, allo scopo di verificare nel tempo il mantenimento del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e l'efficacia di eventuali misure di mitigazione.

Art. 34 - Presentazione dei risultati

- 1. La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati di seguito indicati:
 - a) descrizione del tipo di attività controllata;
 - b) data, luogo ed ora del rilevamento;
 - c) descrizione delle condizioni meteo, velocità e direzione del vento;
 - d) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti dal DM 16.03.98;
 - e) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché la certificazione di verifica della taratura;
 - f) modello, tipo e frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione;
 - g) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato la misura;
 - h) valori in Leq(A) rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;
 - i) valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati;
 - j) differenza rilevata fra Leq(A) del rumore ambientale e Leq(A) del rumore residuo;
 - k) limite massimo differenziale applicato nel periodo di riferimento considerato;
 - classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
 - m) limiti assoluti massimi di emissione sonora delle singole sorgenti;
 - n) prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
 - o) giudizio complessivo e conclusioni.

Art. 35 – Superamento dei limiti

1. In caso di superamento dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente per le aree individuate dalla zonizzazione acustica del territorio, il Dirigente dell'Ufficio competente per l'Ambiente avvia il procedimento sanzionatorio e provvede alla revoca del nulla-osta acustico rilasciato ed alla sospensione dell'attività sorgente di rumore fino al suo adeguamento.

Art. 36 - Diffida

- 1. In alternativa, il Dirigente può emettere una nota di diffida alla ditta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, per riportare immediatamente il livello dell'immissione sonora entro i limiti previsti dal presente Regolamento; la ditta dovrà, tempestivamente presentare una relazione sulle cause del superamento del valore limite e sui provvedimenti presi per la sua eliminazione.
- 2. Nel caso che, entro il termine fissato dalla diffida, la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione, il Dirigente procederà alla revoca del nulla-osta acustico ed alla sospensione dell'attività sorgente di rumore.
- 3. Nel caso che, da un nuovo controllo fonometrico, l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti dal presente regolamento, il Dirigente automaticamente procederà alla revoca del nulla-osta acustico ed alla sospensione dell'attività sorgente di rumore, secondo le modalità specificate all'articolo precedente.
- 4. In ogni caso si applicano comunque le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- 5. L'attività, alla quale è stato revocato il nulla-osta acustico di cui al presente regolamento, dovrà presentare un piano di mitigazione del rumore che garantisca il rispetto dei limiti di immissione ed emissione sonora relativi alla classe di destinazione d'uso del territorio esposta all'attività, nonché il criterio differenziale e richiedere un nuovo nulla-osta acustico.

Art. 37 - Ordinanze contingibili ed urgenti

 Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 38 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica dei territorio comunale

- 1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 447/95
- 2. Al Comune spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del 70 % è attribuita al Bilancio dello Stato.

Art. 39 - Fondo comunale

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a
costituire un fondo comunale finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione e
mappatura acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di
bonifica acustica previsti in detti piani, dei piani di monitoraggio e controllo delle
emissioni ed immissioni sonore.

Art. 40 - Abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

ALLEGATI

Allegato 1 – Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE SONORA PER CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

	Al Dirigente del	Marca da bollo euro 14,62
II/la sottoscritto/a		<u> </u>
domicilio fiscale		
CHIEDE AUTORIZ	ZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI I	MMISSIONE SONORA
	del DPCM 14/11/97, della LR 21/9	e del Regolamento Acustic
Comunale		
Sita in		
	A TAL PROPOSITO DICHIARA:	
che l'attività avrà inizio il		
e si prolungherà fino al		
L'attività consisterà in (descr	ivere dettagliatamente le fasi operativo	e):

le attività/attrezzature fonte di rumorosità saranno le seguenti	(tipologia,	modello e	potenza
sonora):			
1)			
2)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9)			
10)			
e verranno attivate nei periodi/fasce orarie 1)			
Il cantiere si trova in prossimità di abitazione privata singola (metri) gruppo di abitazioni private (metri) condominio/i (metri) scuola (metri) ospedale (metri)			
casa di riposo (metri) altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità	(n	netri)

	ne di minimizzare nizzative:	la rumorosi	tà prodotta	verranno	messe	in atto	le segue	nti misure
								
	 							
								
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 						
e le s	eguenti misure tecr	niche						
	3							
								
	acchine che soddisf bite dalla normativa	·				-		
livello	di potenza sonora	garantito e	dichiarazior	ne CE di co	onformità	ı, in uso	nel cantie	re, sono le
segu	enti:							
1)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
5)								
8)								

9)
10)
le macchine che non soddisfano i requisiti in materia di emissione sonora previsti dalle direttive
CEE recepite dalla normativa nazionale in uso nel cantiere rispettano i limiti di emissione previst
dalla normativa vigente per la classe acustica delle zone esposte alla rumorosità del cantiere e
sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente possibile mettere in atto per ridurre l'immissione sonora ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento Acustico Comunale.
Si allega alla presente:
planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed i posizionamento delle strutture di mitigazione;
copia della certificazione di conformità CEE delle macchine in uso;
copia di eventuali misure fonometriche;
Cronoprogramma delle lavorazioni.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.
In fede
Conegliano, lì

Allegato 2 – Dichiarazione di effettuazione di attività cantieristiche nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora

DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ CANTIERISTICHE NEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE ED IMMISSIONE SONORA

Al Dirigente del
II/la sottoscritto/a
In qualità di
della ditta/impresa
cod. fiscale/partita IVA
domicilio fiscale
dichiara che
L'attività di
Sita in
che avrà inizio il
e si prolungherà fino al
verrà effettuata nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora previsti dalla legislazione vigente per le aree esposte al cantiere, secondo la zonizzazione acustica comunale, ai sensi della
L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento Acustico Comunale
L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative):

e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature (indicare tipologia, modello e potenza sonora):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono
rispondenti a verità.
In fede
Conegliano, lì

Allegato 3 – Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora per manifestazioni popolari, sportive e musicali all'aperto, circhi e luna park.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE SONORA
PER MANIFESTAZIONI POPOLARI, SPORTIVE E MUSICALI ALL'APERTO, CIRCHI
E LUNA PARK.

Al Dirigente del	Marca da bollo euro 14.62
II/la sottoscritto/a	14.0%
In qualità di	
della ditta/associazione	
cod. fiscale/partita IVA	
domicilio fiscale	
CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE SO	NORA
Ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolame	ento Acustico
Comunale	
Per l'attività di	
Sita in	
A TAL PROPOSITO DICHIARA:	
che l'attività avrà inizio il	
e si prolungherà fino al	
L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente l'attività):	
	
	

le attività/attrezzature fonte di rumorosità saranno le seguenti (tipologia, modello e potenza sonora):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
e verranno attivate nei periodi/fasce orarie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
L'area nella quale verrà effettuata la manifestazione si trova in prossimità di abitazione privata singola (metri) gruppo di abitazioni private (metri) condominio/i (metri) scuola (metri) ospedale (metri) casa di riposo (metri) altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità (metri)
Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta verranno messe in atto le seguenti misure organizzative:

e le seguenti misure tecniche
Dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente possibile mettere in atto per ridurre l'immissione sonora ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento Acustico Comunale.
Si allega alla presente:
 planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettor circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica de territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione; copia di eventuali misure fonometriche;
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.
In fede
Conegliano, lì

Allegato 4 – Dichiarazione di effettuazione di manifestazioni popolari, sportive e musicali all'aperto, circhi e luna park nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora

DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI POPOLARI, SPORTIVE E MUSICALI ALL'APERTO, CIRCHI E LUNA PARK NEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE ED IMMISSIONE SONORA

Al Dirigente del
II/la sottoscritto/a
In qualità di
della ditta/associazione
cod. fiscale/partita IVA
domicilio fiscale
dichiara che
L'attività di
Sita in
che avrà inizio il
e si prolungherà fino al
verrà effettuata nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora previsti dalla legislazione
vigente per le aree esposte alla manifestazione, secondo la zonizzazione acustica comunale, a sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento Acustico Comunale
L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative):
e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature (indicare tipologia, modello e potenza sonora):
4)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono
rispondenti a verità.
In fede
Conegliano, lì

Allegato 5: Autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora per l'effettuazione di attività cantieri edili, stradali ed assimilabili Marca da

Unità Organizzativa Compatanta

Unita Organizzativa Competente:	Euro 14,62
Sezione	
Via	
↔ Dirigente	
Referente per l'istruttoria	
Prot. n° / Conegliano, lì	
Autorizzazione n° /R/ del	
Oggetto: autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora ai sensi del lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 e dell'art 8 del Regolamento A	
all'impresa per il cantiere sito in via .	
IL DIRIGENTE	
VISTA la domanda di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione se	onora previsti dalla
zonizzazione acustica del territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della	a Legge 26 ottobre
1995 n° 447 e dell'art. 8 del regolamento Acustico Comunale, pervenuta in data	prot. n
del , per i lavori del cantieresito in via ;	

bollo

Per le quali sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

CHE non è possibile abbassare l'entità dell'immissione a livelli inferiori ai limiti di legge;

VISTO il 4° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991;

rumorose:

CONSIDERATO che i lavori da effettuare richiedono l'impiego delle seguenti attrezzature

VISTA la legge 26/10/1995 n° 447;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Acustico Comunale

AUTORIZZA

La ditta , P.I. con sede legale in via in , ad eseguire i lavori citati in premessa, in deroga ai limiti di immissione sonora per le lavorazioni rumorose, con le prescrizioni di seguito indicate:

- le lavorazioni rumorose dovranno essere effettuate nelle seguenti fasce orarie: dal 21 giugno al 20 settembre ore 8.00 12.30/ 14.30 20.00; dal 21 settembre al 20 giugno ore 8.00 12.30/13.30 19.00;
- le macchine in uso dovranno essere di tipo silenziato ed omologate conformemente alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o, comunque emanate da oltre un anno, ancorché non recepite dalla normativa nazionale, qualora diano luogo ad emissioni sonore non conformi ai limiti prescritti dalla zonizzazione acustica del territorio;
- l'impresa deve evitare la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose ed evitare l'effettuazione delle stesse immediatamente dopo la pausa pomeridiana;
- la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere, se presenti;
- l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
- le macchine in uso nel cantiere la cui emissione sonora sia direttiva, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda sonora non incida direttamente o per riflessione primaria verso i recettori esposti;
- dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere:
- Non potrà, in ogni caso, essere superato il limite di 85 dB(A) in cantiere e di 70 dB(A) in facciata alle abitazioni;
- Altre prescrizioni.....
- la presente autorizzazione è valida esclusivamente per l'impiego delle seguenti attrezzature:

e per le seguenti lavorazioni:

come dichiarato nella domanda di autorizzazione in deroga dall'impresa in oggetto; l'utilizzo di macchinari e/o l'effettuazione di lavorazioni non contemplate nella presente autorizzazione in deroga comporta il decadere della validità della stessa;

- ogni variazione dell'attività cantieristica, che comporti l'utilizzo di attrezzature o l'effettuazione di lavorazioni non dichiarate nella domanda per l'ottenimento della presente autorizzazione,

che possa causare una variazione dell'immissione sonora, dovrà essere comunicata al Comune per l'eventuale integrazione della presente;

- la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta il decadere della validità della stessa;
- qualora i livelli di immissione sonora derogati comportino disturbo e disagio per la popolazione residente, l'Amministrazione Comunale si riserva di rivedere ed, eventualmente, modificare i limiti e le prescrizioni dettate con la presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione è valida fino al.

La presente autorizzazione va pubblicata per 15 giorni solari consecutivi all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Comunale.

Il non rispetto dei limiti di immissione sonora e delle prescrizioni dettati con la presente autorizzazione comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 10 della Legge 447/95.

Avverso al provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Il Dirigente

Allegato 6: Autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora per l'effettuazione di manifestazioni popolari, sportive e musicali all'aperto, circhi e luna park

Unità Organizzativa Competente:	Marca da bollo Euro 14,62
Sezione	
Via	
Dirigente	
Referente per l'istruttoria	
Prot. n° / Conegliano, lì	
Autorizzazione n° /R/ del	
Oggetto: autorizzazione in deroga ai limiti di immissione sonora ai sensi dell'art. 6, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 e dell'art 9 del Regolamento Acustico Con ditta/associazione per l'effettuazione della manifestazione/circo/luna park sito in via	
IL DIRIGENTE	
VISTA la domanda di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora p	revisti dalla
zonizzazione acustica del territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge	26 ottobre
1995 n° 447 e dell'art. 9 del Regolamento Acustico Comunale, pervenuta in data	orot. n.
del , per l'effettuazione della manifestazione/circo/luna park	sito in via
CONSIDERATO che per animare la manifestazione verranno impiegate seguenti a rumorose:	attrezzature
Per le quali sono state previste le seguenti misure di mitigazione:	
RILEVATA la valenza turistica/religiosa/popolare della manifestazione;	

CHE non è possibile abbassare l'entità dell'immissione a livelli inferiori ai limiti di legge;

VISTO il 4° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991;

VISTA la legge 26/10/1995 n° 447;

VISTO l'art. 9 del Regolamento Acustico Comunale

AUTORIZZA

La ditta/associazione , P.I. con sede legale in via in , ad attivare i seguenti impianti rumorosi in deroga ai limiti di immissione sonora per le popolari, sportive e musicali all'aperto, circhi e luna park, , con le prescrizioni di seguito indicate:

- le attrezzature rumorose potranno essere attivate nelle seguenti fasce orarie: dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23.00; il venerdì, sabato e prefestivi: fino alle ore 24.00;
- gli impianti di amplificazione sonora dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni ed orientati in modo tale che l'onda sonora non incida in modo diretto o tramite riflessioni dirette verso le stesse:
- Non potrà, in ogni caso, essere superato il limite di 70 dB(A) in facciata alle abitazioni e di 95 dB(A) all'interno delle pertinenze della manifestazione;
- Altre prescrizioni.....
- la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta il decadere della validità della stessa;
- qualora i livelli di immissione sonora derogati comportino disturbo e disagio per la popolazione residente, l'Amministrazione Comunale si riserva di rivedere ed, eventualmente, modificare i limiti e le prescrizioni dettate con la presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione è valida fino al.

La presente autorizzazione va pubblicata per 15 giorni solari consecutivi all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Comunale.

Il non rispetto dei limiti di immissione sonora e delle prescrizioni dettati con la presente autorizzazione comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 10 della Legge 447/95.

Avverso al provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Il Dirigente

Allegato 7: Richiesta rilascio nulla-osta acustico

RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLA-OSTA ACUSTICO

Al Dirigente Settore			
I/la sottoscritto/a			
della ditta/impresa/socie	età/associazione		
cod. fiscale/partita IVA_			
СНІ	EDE IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA ACUSTICO		
Ai sensi della L. 447/95,	, del DPCM 14/11/97 e del Regolamento Acustico Comunale		
Per l'attività/impianto			
A tal proposito dichiara a ciclo continuo	che l'attività/impianto sarà attiva/o:		
	continuativamente		
nel periodo diurno	in modo discontinuo		
	saltuariamente		
nel periodo serale			
nel periodo notturno			
Descrizione dell'attività/	impianto		

l'attivita/impianto e localizzata/o in area che dalla classificazio essere:	one acustica del	territorio	risulta
classe I			
classe II			
classe III			
classe IV			
classe V			
classe VI			
i recettori sono localizzati in area classificata come:			
classe I			
classe II			
classe III			
classe IV			
classe V			
classe VI			
l'attività/impianto si trova in prossimità di			
abitazione privata singola (metri)			
gruppo di abitazioni private (metri)			
condominio/i (metri)			
scuola (metri)			
ospedale (metri)			
casa di riposo (metri)			
altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità	(metri_)	
la tipologia, modello e la potenza sonora delle sorgenti di rumore	e relative all'impia	anto/attivit	a sono
le seguenti:			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			

la rumorosità prodotta in prossimità dell'attività/impianto è di dB(A)
Tra le sorgenti sonore ed i recettori non sono presenti/sono presenti strutture di abbattimento dell'onda sonora (specificare quali)
sono previste le ulteriori seguenti strutture di mitigazione
i livelli sonori raggiunti a livello dei recettori si prevede saranno di dB(A) Il clima sonoro preesistente all'installazione dell'impianto è il seguente
Il contributo dell'attività/impianto all'aumento della rumorosità ambientale è il seguente

Si allega alla presente:

- planimetria indicante la posizione delle sorgenti sonore, dei recettori circostanti con indicazione di eventuali recettori sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) e delle strutture di mitigazione;
- copia di eventuali misure fonometriche;

- documentazione tecnica (valutazione previsionale di impatto acustico, relazioni sull'impatto acustico di strutture similari, ...) effettuate da tecnico competente in acustica, abilitato tramite attestato di riconoscimento rilasciato dall'Assessorato preposto all'Ambiente della Regione di residenza ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

In fede		
Conegliano, lì	 	

Allegato 8: Autodichiarazione di attività non comportante emissione sonora

RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLA-OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' CHE NON COMPORTA EMISSIONE SONORA

Al Dirigente Settore
I/la sottoscritto/a
In qualità di
della ditta/impresa/società/associazione
cod. fiscale/partita IVA
domicilio fiscale
CHIEDE IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA ACUSTICO
Ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97 e del Regolamento Acustico Comunale
Per l'attività/impianto
Sita/o in
Descrizione dell'attività/impianto
A tal proposito dichiara che l'attività/impianto non comporterà alcuna emissione sonora in quanto non saranno presenti lavorazioni, strutture, impianti sorgente di rumorosità, né causerà variazione dei flussi di traffico veicolare nella zona in cui si insedierà. Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite sono rispondenti a verità.
In fede
Conegliano lì

Allegato 9: nulla – osta acustico

Diurno : XX dB(A); notturno: XX dB(A)

	Unità Orgar	nizzativa Con Servizio	npetente:		
		*			
	Via	tel	fax		
		*			
	Dirigente Re	sponsabile d	el Settore:		
	Referente	e per l'istrutto	ria:		
Prot. n°/AEP					
Nulla – osta acustico n.					
Oggetto: Nulla-osta acu	stico per attiva	azione nuovo	impianto produ	ıttivo.	
		IL DIRIG	ENTE		
VISTA la richiesta pres nulla-osta acustico per la				a, P.I	per ottenere il
VISTA la Deliberazione				10/1/2002 ام	nubblicata all'albo
pretorio il 27/2/2002;	dor oorloigii	o comanaio	11. 110 000 d	01 10/1/2002,	pubblicata all albe
VISTA la valutazione pr	evisionale d'ir	mpatto acust	ico dalla quale	si evince i live	elli di emissione ed
immissione sonora deriv		•	•		
cui è inserito (classe di	·		•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
VISTO il D.P.C.M.1 mar					
VISTO il D.P.C.M. 14 no		:			
VISTA la Legge 26 ottob					
VISTA la Legge 8 giugn					
RILASCIA NULLA-OSTA					
Per l'installazione del ni	uovo impianto	tecnologico	suddetto con I	l'obbligo del ris	spetto dei seguenti

e dei seguenti limiti di immissione:

diurno: XX dB(A); notturno: XX dB(A)

e dei seguenti limiti differenziali

diurno: 5 dB notturno: 3 dB.

E' fatto, inoltre, obbligo di:

adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento acustico:

richiedere un nuovo nulla – osta in caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica dell'impianto o delle sue condizioni di installazione;

produrre al Comune, entro 90 giorni dall'avvio dell'impianto, opportuna indagine fonometrica eseguita da tecnico competente in acustica abilitato tramite attestato di riconoscimento da parte dell'Assessorato preposto all'Ambiente della Regione di residenza, a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati; la data di effettuazione dell'indagine dovrà essere comunicata con congruo anticipo all'ufficio Ecologia e Ambiente del Comune che potrà presenziarvi.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo a rumorosità.

Il presente nulla – osta potrà essere revocato in caso di mancato rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora previsti dalla vigente legislazione e delle prescrizioni sopra indicate, nei tempi e modi prescritti dalla legge.

La trasgressione ai limiti imposti dalla legge e dal Regolamento Acustico Comunale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n°447.

Avverso al provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Il presente decreto va pubblicato per 15 giorni solari consecutivi all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Comunale.

II Dirigente

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Circolare Min. Lav. Pubbl. n. 3150 del 22/5/1967: "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici."

D.M. 18/12/1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m."

DM 13/9/1977 "Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici."

L. 26/10/1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo"

D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

DPCM 16/4/1999 n. 215 " regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

L.R. 10/05/1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"

D. Lgs. 4/09/2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"

D.P.R. 30/03/2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norme dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447."

ISO 140, 1995 "Acustica – misura dell'isolamento sonoro negli edifici e degli elementi di edifici"

UNI 10708/2 - 12/97 "Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misura in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate".

UNI 10708/3 - 12/97 "Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misura in opera dell'isolamento dal rumore da calpestio di solai."

UNI EN ISO 717/2 - 12/97 "Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio."

UNI EN ISO 717/1 - 12/97 "Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea."

UNI 10708-1: 97 "Acustica. Misura in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti."

W:\Segreteria\DOCUMENTI\Regolamenti\45 - Acustico comunale.doc